



Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 26-1/2025** promosso da **FELICIA VALLETTA** (C.F.: VLL FLC 67R71 A783B), nata a Benevento il 31 ottobre 1967, residente in Monza, Via Giovanni Paisiello 13, con il patrocinio dell'Avv. Rossella Calicchio.

“All’intestato Ecc.mo Tribunale di Monza affinché ai sensi dell’art 268 CCII, voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all’art 270 CCII:

- 1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata: in capo alla sig.ra Valletta Felicia al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata della liquidazione, dall'apertura della procedura stessa.
- 2) Nominare il Liquidatore
- 3) Ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei bilanci e delle scritture contabili (se società o soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili), ovvero le CU già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al presente ricorso);
- 4) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, esecutive né acquistati

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, come interruzione o sospensione di quelle eventualmente in corso.

5) Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza, mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata:

6) Ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri immobiliari se presenti beni immobili

7) Ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per il mantenimento dell'intero nucleo familiare ed in particolare per tutta la durata della procedura, l'importo dello stipendio percepito dal ricorrente l'ammontare di euro 1800,00 mensili

8) Dichiarare con decreto motivato, trascorsi tre anni dalla data di apertura della procedura di liquidazione controllata, l'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

9) Si richiede infine in subordine, qualora l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti per dare luogo alla diversa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 e ss CCII, di assegnare termine congruo per la relativa integrazione documentale”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Felicia Valletta ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. Elisa Castagnoli, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che Felicia Valletta ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di Monza, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata la ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratore subordinato presso ASST Lariana.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è di € 158.592,18, così suddivisa:

Creditore	Credito privilegiato	Credito chirografario
Agenzia Entrate Riscossione ¹	-	€ 433,06
Comune di Pontelandolfo ²		€ 585,00
Condominio Marelli ³	-	€ 4.004,74
Olympia SPV s.r.l. (mutuo n. 00850001621444, già Credito Italiano s.p.a.) ⁴	€ 88.694,37	-
Intesa Sanpaolo (conto corrente n. 07550/1000/00011125) ⁵		€ 1.785,42



Intesa Sanpaolo (prestito personale n. 0/X07/0/58773929) ⁶	-	€ 922,89
Unicredit s.p.a. (finanziamento n. 000004197712) ⁷	-	€ 32.447,58
Unicredit s.p.a. (conto corrente di corrispondenza n. 3762008) ⁸	-	€ 3.368,98
Progetto Quinto s.r.l. ⁹	-	€ 19.964,29
MB Credit Solution ¹⁰	-	€ 385,85
avv. Danilo Delia ¹¹	-	€ 6.000,00
Totale	€ 158.592,18	

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. crediti futuri per retribuzione e pensione: la ricorrente percepisce retribuzione pari a circa € 1.900,00-2.000,00 netti mensili per tredici mensilità, oggetto di cessione del quinto e di pignoramento del quinto;
2. quota di ½ di comproprietà dell'unità immobiliare sita in Monza (MB), via Giovanni Paisiello n. 13, oggetto di procedura esecutiva immobiliare nell'ambito della quale è stato stimato (per l'intera proprietà) in € 103.414,00;
3. quota di 167/1000 di comproprietà di area urbana sita in Pontelandolfo (BN);
4. quota di 1/3 di comproprietà di terreni siti nel Comune di Pontelandolfo (BN);
5. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:
 - titolarità del rapporto di conto corrente n. conto corrente n. 00011125, aperto presso Intesa Sanpaolo s.p.a., con un saldo negativo al 15 gennaio 2025 di € (-) 1.982,14;
 - contitolarità del libretto postale n. 000054033768 aperto presso Poste Italiane s.p.a., con un saldo disponibile al 31 dicembre 2024 di € 136,00;
 - contitolarità del libretto postale n. 000017242730, aperto presso Poste Italiane s.p.a., in ordine al quale la ricorrente ha dichiarato di non essere nella disponibilità della relativa documentazione, avendo smarrito il libretto;
 - contitolarità del libretto postale n. 000001252472, aperto presso Poste Italiane s.p.a., in ordine al quale la ricorrente ha dichiarato di non essere nella disponibilità della relativa



documentazione e che la stessa, secondo quanto riferitole dalla direttrice dell'Ufficio postale di Monza, può essere reperita soltanto presso l'Ufficio di Benevento.

La ricorrente ha allegato l'ammontare delle spese medie che ella deve mensilmente sostenere per il mantenimento proprio e della figlia minorenni non autosufficiente (per la quale percepisce assegno unico da parte dell'INPS pari ad € 57,00 mensili ed € 100,00 da parte del padre della minore a titolo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Monza), quantificandole in complessivi € 1.800,00 come segue:

Spesa per alimenti e cura della casa	€	700,00
Spese mediche e farmaceutiche	€	150,00
Spese per bollette ed utenze	€	150,00
Spese di trasporto	€	150,00
Spese scolastiche e per attività extrascolastiche	€	150,00
Spese per abbigliamento	€	200,00
Spese per cura della persona	€	100,00
Spese per animale domestico	€	70,00
Imprevisti	€	130,00
TOT.	€	1.800,00

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Dal contenuto della relazione può evincersi che, implicitamente, l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo, C.C.I.I., che *“è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. va nominato liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..



Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.I. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che le quote di retribuzione oggetto di cessione volontaria del quinto e di pignoramento del quinto devono essere conferita nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20 settembre 2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FELICIA VALLETTA** (C.F.: VLL FLC 67R71 A783B), nata a Benevento il 31 ottobre 1967, residente in Monza, Via Giovanni Paisiello 13;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I.;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott. Alessandro Longobardi**;

NOMINA Liquidatore l'Avv. Elisa Castagnoli;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Felicia Valletta di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni in suo possesso ed al datore di lavoro del debitore di corrispondere al Liquidatore le retribuzioni dovute, ivi comprese le eventuali trattenute per cessione del quinto e per pignoramento del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
 - provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare le retribuzioni di Felicia Valletta, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 29 gennaio 2025.

Il Giudice Estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

